

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Classificazione tra le strade statali di una strada ed esclusione dal piano generale dell'A.N.A.S. di un'altra strada in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 64 di detto piano è prevista la strada « Cavorio Marina-Porto Azzurro-Masciano » con diramazione da bivio Boni a Porto Ferrario e da bivio Procchio a Marina di Campo, denominata « Isola d'Elba », della lunghezza di km. 63+950;

Vista la deliberazione n. 1206 del 26 aprile 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Livorno ha chiesto l'esclusione della strada anzidetta dal citato piano generale, con definitiva attribuzione al demanio stradale provinciale, ed ha espresso parere favorevole circa la classificazione tra le statali della strada provinciale denominata « delle Colline » avente il seguente itinerario: innesto strada statale n. 1 « Aurelia » in località Stagno-Guasticce-innesto strada statale n. 206 « Pisana Livornese » in località Vicarello, dell'estesa di km. 9+910;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. che si è espresso favorevolmente con voto 3 maggio 1967, n. 379 ed il consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voti 19 settembre 1967, n. 1334 e 12 dicembre 1967, n. 1823 si è espresso, anch'esso, favorevolmente;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione della strada denominata « delle Colline » ed alla esclusione dal più volte menzionato piano generale della strada denominata « Isola d'Elba »;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 1 « Aurelia » in località Stagno-Guasticce-innesto strada statale n. 206 « Pisana Livornese » in località « Vicarello », dell'estesa di km. 9+910, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 555 « delle Colline ».

Art. 2.

La strada: « Cavo-rio Marina-Porto Azzurro-Masciano » con diramazione da bivio Boni a Porto Ferrario e da bivio Procchio a Marina di Campo, denominata « Isola d'Elba », dell'estesa di km. 63+950 viene esclusa dal piano generale dell'A.N.A.S.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze avrà effetto in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 231

(6130)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale denominata « San Giusto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 10 luglio 1957 concernente l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale denominata « San Giusto », destinata al consumo della sola città di Trieste;

Considerato che la vendita della sigaretta stessa è da qualche tempo del tutto irrilevante per cui si rende necessario procedere alla cessazione della relativa produzione e conseguentemente alla sua radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 696, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta di produzione nazionale denominata « San Giusto » è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1968
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 226

(6168)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, concernente divieti di importazione ed esportazione;

Visto il regio decreto-legge 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1965, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto l'art. 44 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Vista la decisione del consiglio della Comunità economica europea del 4 aprile 1962 concernente l'istituzione dei prezzi minimi alla importazione;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1967 concernente i prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1967 concernente l'aggiornamento dei prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati;